



**ISTITUTO COMPRENSIVO “CICCO SIMONETTA”**  
**SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA –SECONDARIA DI I GRADO**  
**Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Belvedere di Spinello**

Via G. Dardani, 20 CACCURI (KR) Tel. 0984.998075  
[KRIC821002@istruzione.it](mailto:KRIC821002@istruzione.it) [www.icsimonettacaccuri.edu.it](http://www.icsimonettacaccuri.edu.it)

Prot.n. (40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del CAD D.Lgs n 82 del 2005)

Caccuri-KR 30/10/2020

# ALLEGATO N 1

## INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**Indicazioni sull’utilizzo della Didattica a Distanza (DAD)**

**D.lgs 196/2003**

**DPCM del 04 marzo 2020**

**e s.m.& i.**

KRIC821002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006303 - 30/10/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

## Il Dirigente Scolastico

Sentiti gli Organi Collegiali , e Viste le raccomandazioni del garante sulla privacy “Informatica e Didattica” di Amantea , allega la presente INTEGRAZIONE al Regolamento di Istituto

### INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)

A seguito DPCM del 04 marzo 2020 e seguenti sulle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus COVID- 19, le scuole italiane hanno sospeso l’attività didattica in presenza e attivato forme di Didattica a distanza per alunni e personale Docente e di Lavoro agile per personale Ata, considerando che “ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile...”.

Ogni scuola ha attivato gli strumenti ritenuti più idonei in base alla propria organizzazione e alla possibilità di utilizzo degli utenti, cercando di creare meno disagi possibili ma favorendo le condizioni per una didattica più efficace possibile.

I vari strumenti individuati (registro elettronico, piattaforme web, app) hanno funzionalità diverse e vanno dalla semplice condivisione di documenti alla possibilità di effettuare videolezioni e avere in video tutta la classe collegata. Questi strumenti hanno in sé implicazione da un punto di vista della tutela dei dati, per cui è necessario che l’utilizzo venga effettuato consapevolmente e con responsabilità da parte di docenti e alunni/famiglie. Al riguardo, il Garante privacy ha pubblicato delle prime indicazioni per un uso consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, che si allegano alla presente.

Ciò premesso, è bene che Docenti e Alunni/Famiglie abbiano chiara la necessità di operare in maniera responsabile e consapevole e tenere presenti alcuni principi e aspetti fondamentali:

- ✓ Gli strumenti web (registro, piattaforme, app.) individuati e attivati dalla scuola per la DAD devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità; è **vietato** l’uso di tali strumenti per comunicazioni diverse da quelle tra docenti e alunni
  - ✓ I dati trattati nello svolgimento della DAD (documenti, compiti, video lezioni, credenziali e codici di accesso) non possono essere in alcun modo diffusi o comunicati
  - ✓ E’ **vietato** l’utilizzo delle video lezioni e dei documenti scambiati per finalità diverse dall’uso personale e didattico
  - ✓ Il dirigente scolastico, con il supporto del suo staff, definisce le linee guida e individua gli strumenti e le procedure per la DAD ma, naturalmente, non può governare e controllare l’operato di tutti gli utenti. Ognuno si assume le responsabilità connesse al proprio agire: i Docenti devono essere consapevoli dei possibili rischi di una diffusione del materiale didattico e delle video lezioni eventualmente registrate dagli alunni; le Famiglie devono **vigilare** sul corretto uso degli strumenti da parte dei propri figli, per garantire la sicurezza propria e di tutti gli altri operatori.
- 
- ✓ La nota MIUR **m\_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020** specifica “*Occorre subito precisare che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679*”. In base a ciò, non è necessario il consenso da parte delle famiglie.

# Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso

## Prime istruzioni per l'uso

### 1-Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

### 2-Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

### 3-Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geo-localizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

### 4-Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

## 5- **Correttezza e trasparenza nell'uso dati**

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

# *REGOLAMENTO- INTEGRAZIONI*

**All: n. 1**

## **Didattica a distanza: prime indicazioni**

### **1. Base giuridica del trattamento dei dati personali**

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l'attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020).

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

### **2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare**

Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: "Regolamento").

Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo "social" tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geo-localizzazione o biometrici).

### **3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme**

Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e "generaliste", che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geo-localizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al termine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

### **4. Limitazione delle finalità del trattamento**

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L'ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

E' peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione— da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell'ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).

#### **5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento**

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.

# REGOLAMENTO

## PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA

ARTICOLI	NORMA	SANZIONE
ART.1	Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.	Rinvio alla Commissione di disciplina
ART.2	Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.3	Accedere alla piattaforma per le video lezioni con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici.	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.4	Vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART. 6	Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle	Rinvio alla Commissione di disciplina
ART.5	Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.	Rinvio alla Commissione di disciplina
ART.6	Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.7	Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere.	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.8	Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.9	Rispettare sempre le indicazioni del docente.	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.10	Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, riattivando il microfono. Alla fine dell'intervento l'alunno deve disattivare nuovamente il microfono	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.11	Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.12	Evitare inquadrature diverse dal volto	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe

ART.13	Non condividere il <i>link</i> del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.14	Non registrare né divulgare la lezione "live" al di fuori del gruppo-classe	Rinvio alla Commissione di disciplina
ART.15	Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe
ART.16	Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo- classe	Menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe

Caccuri il 30/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing.Pasquale SUCCURRO